



CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Corso Cavour 34 – 00024 – Tel. 0774 4500225

PEC: protocollocmadama.rm@actaliscertymail.it

* * * * *

C.F. 01012960587
P.IVA 00952261006

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CUSTODIA E LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. **XX** del 21 Febbraio 2023

Il presente Regolamento è attualmente allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti dell'Istituto Comprensivo di Castel Madama, guidati dai loro insegnanti e docenti.

Il contributo di idee e di proposte migliorative che scaturiranno da questo lavoro saranno concordate e accolte dall'Amministrazione, la quale si impegna a portare di nuovo il Regolamento comunale così arricchito all'attenzione del Consiglio Comunale per l'eventuale aggiornamento.

INDICE

Titolo I – Principi	3
Art. 1 Disposizioni generali e profili etico – istituzionali per la tutela degli animali	3
Art. 2 Competenze del Comune e organizzazione del servizio di tutela degli animali	3
Titolo II – Definizioni e ambito di applicazione	3
Art. 3 Definizioni	3
Art. 4 Ambito di applicazione	3
Titolo III – Disposizioni generali	4
Art. 5 Obblighi dei detentori di animali	4
Art. 6 Divieti e prescrizioni	5
Art. 7 Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica	7
Art. 8 Abbandono di animali	7
Art. 9 Avvelenamento di animali	7
Art. 10 Accesso ai giardini pubblici, parchi, aree verdi	7
Art. 11 Divieto di accattonaggio con animali	8
Art. 12 Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio	8
Art. 13 Regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali	8
Art. 14 Smarrimento, rinvenimento, affido	9
Art. 15 Adozione, affido temporaneo, sterilizzazione degli animali d'affezione	9
Art. 16 Cattura, eutanasia di animali	9
Art. 17 Allevamento e cessione a qualsiasi titolo di animali	10
Art. 18 Inumazione di animali	10
Art. 19 Eccedenze alimentari destinate all'alimentazione degli animali	10
Art. 20 Associazioni animaliste e zoofile	11
Titolo IV – Cani	11
Art. 21 Anagrafe del cane	11
Art. 22 Attività motoria e rapporti sociali	11
Art. 23 Dimensioni dei recinti	11
Art. 24 Collare, guinzaglio e museruola	12
Art. 25 Accesso negli esercizi (bar, ristoranti, ecc.) e aree pubbliche	12
Art. 26 Cane di quartiere	12
Art. 27 Raccolta deiezioni	13
Art. 28 Cani aggressivi	13
Art. 29 Centri di educazione comportamentale e addestramento e dog sitting	13
Art. 30 Adozioni e sterilizzazioni	14
Titolo V – Gatti	14
Art. 31 Definizioni e tutela	14
Art. 32 Cura delle colonie feline da parte dei Tutor delle colonie	14
Art. 33 Colonie feline	14
Art. 34 Alimentazione dei gatti	15
Titolo VI – Cavalli	15
Art. 35 Modalità di detenzione e principi distintivi	15
Titolo VII – Tutela e promozione della biodiversità in ambito urbano	16
Art. 36 Detenzione e tutela dell'avifauna	16
Art. 37 Dimensioni delle gabbie	16
Art. 38 Detenzione di specie animali acquatiche ed acquari	17
Art. 39 Divieti	17
Art. 40 Tutela della piccola fauna selvatica	17
Art. 41. Mammiferi, Rettili, Anfibi e Invertebrati	18
Titolo VIII – Animali per autoconsumo	19
Art. 42 Detenzione	19
Titolo IX – Animali esotici	19
Art. 43 Tutela degli animali esotici	19
Titolo X – Disposizioni finali	20
Art. 44 Sanzioni	20
Art. 45 Vigilanza	21
Art. 46 Norme transitorie	21

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 Disposizioni generali e profili etico – istituzionali per la tutela degli animali

1. Il presente Regolamento (di seguito indicato come “Regolamento”) disciplina le competenze e le funzioni del Comune di Castel Madama (di seguito indicato “Comune”) in materia di animali.
2. Il Comune, nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi e dal proprio statuto, promuove il rispetto, la cura e il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali, riconosce agli individui ed alle specie animali non umane il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, con particolare riguardo agli animali domestici che la Convenzione di Ginevra definisce “esseri senzienti” tanto che il C.P all’art. 744 ne punisce i maltrattamenti.
L’art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana favorisce le iniziative attuate in forma singola o associata connesse con l’accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità.
3. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo e informativo dell’intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all’infanzia, con interventi programmati nelle scuole di primo grado, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi e con l’ambiente.
4. Il Comune, in base alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, promuove e incentiva, anche con l’ausilio del Servizio Veterinario dell’Azienda ASL Roma 5 competente per territorio (di seguito indicato come “Servizio Veterinario”), dei veterinari liberi professionisti, della Polizia Locale e della Polizia Zoofila, campagne di sensibilizzazione per l’apposizione del sistema identificativo (microchip) e l’iscrizione all’anagrafe canina.
5. Il Comune, anche con l’ausilio del Servizio Veterinario e delle associazioni animaliste, promuove iniziative mirate a favorire l’adozione degli animali presenti nei canili, finalizzate soprattutto a favorire le forme terapeutiche (pet therapy) legate ai casi di anziani e persone con disagi sociali, considerato che prendersi cura di un animale può calmare l’ansia e trasmettere calore affettivo e aiutare a superare lo stress e la depressione in particolari patologie.

Art. 2 Competenze del Comune e organizzazione del servizio di tutela degli animali

1. Le politiche comunali volte a favorire la corretta convivenza fra uomo e animale e garantire il benessere degli animali sono attribuite all’Ufficio comunale per la tutela degli animali, presso il Comando di Polizia locale (di seguito indicato Ufficio Tutela degli animali), alla quale sono attribuite altresì le funzioni di informazione, sensibilizzazione ed educazione dei cittadini sulla conoscenza e il rispetto degli animali.
2. Al Comune, in base al D.P.R. del 31/03/1979, spetta la vigilanza sull’osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l’attuazione delle disposizioni previste nel Regolamento, anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti applicativi.

TITOLO II – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3 Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati e invertebrati presenti nel territorio comunale, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 4 Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Castel Madama e non si applicano alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito (bovini, ovini, ecc.) o ad esso connesse, con esclusione degli allevamenti di animali da affezione.

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 Obblighi dei detentori di animali

1. Il proprietario o detentore, a qualunque titolo, di un animale è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione, a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo la specie, la razza, l'età, il sesso e il suo stato di salute.

In particolare deve:

- a. rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
- b. assicurargli le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- c. consentirgli un'adeguata e quotidiana possibilità di esercizio fisico;
- d. prendere ogni possibile precauzione consentita per impedirne la fuga;
- e. garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- f. assicurare la regolare pulizia e igiene degli spazi di dimora degli animali.

2. È consentito detenere in relazione alle superfici disponibili per ciascuno, a seconda se nelle abitazioni, nei luoghi privati aperti e in qualsiasi insediamento, un numero massimo di animali d'affezione tale da rispettare l'etologia degli stessi. Nel caso di più di due animali d'affezione di sesso diverso della stessa specie, fatto salvo il caso di allevamenti regolarmente registrati, il Comune promuove ed incentiva la loro sterilizzazione, che dovrà essere certificata da un medico veterinario e registrata nella Banca Dati dell'Anagrafe Nazionale Animali d'Affezione.

I luoghi di detenzione devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali stessi. Il proprietario/detentore deve ottemperare alle eventuali prescrizioni della ASL competente per territorio, dell'Amministrazione comunale e della Polizia locale.

3. Il detentore degli animali deve assicurare l'assenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete pubblica, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e dei limiti della normale tollerabilità (ai sensi del Codice Civile e della normativa in materia).

4. L'Amministrazione comunale, su indicazione del competente Ufficio Tutela degli animali, interviene in caso di certificato sovraffollamento di animali nello spazio di abitazioni e/o luoghi privati, anche riconducibile al fenomeno c.d. di "animal hoarding", vale a dire l'accaparramento e accumulo compulsivo di animali, tramite l'istituzione di un gruppo di intervento con le altre Istituzioni competenti quali servizi sociali, servizi veterinari delle ASL, CTU del Tribunale. Il gruppo sarà esteso, se necessario, ad altri soggetti (Autorità giudiziaria, Vigili del Fuoco, guardie zoofile ecc.) ciascuno per la propria competenza ai fini della tutela sia del benessere degli animali sia delle persone coinvolte.

5. Il Sindaco, quale autorità sanitaria, può disporre con proprio provvedimento il sequestro degli animali e lo sgombero dei luoghi per il ripristino delle condizioni igieniche garantendo agli animali sottoposti a sequestro una collocazione adeguata alle loro esigenze e condizioni fisiologiche e/o patologiche. Decorso 60 giorni dal sequestro amministrativo il Sindaco, su proposta dell'ufficio per la tutela degli animali, con proprio provvedimento dispone la confisca degli animali sequestrati ai fini della loro adozione.

6. Le operazioni di sgombero sia nel caso di *animal hoarding*, sia durante gli interventi negli insediamenti abitativi abusivi nei quali sono detenuti animali, devono essere preventivamente comunicate e coordinate con l'Ufficio Tutela degli animali.

7. I terreni e le aree di proprietà privata nei quali sono presenti cani o altri animali pericolosi devono essere delimitati da recinzioni costruite e mantenute in modo idoneo a evitare che gli animali ospitati possano scavalcarle e superarle ovvero oltrepassarle con la testa in modo tale da procurarsi lesioni o poter mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione. La presenza di animali deve essere indicata mediante idonea segnaletica, chiaramente leggibile e comprensibile.

8. I proprietari o detentori di animali devono provvedere a farli visitare e curare da un medico veterinario, ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

9. I proprietari o detentori devono accudirli e alimentarli tenendo conto dei bisogni fisiologici ed etologici con riguardo alla specie, alla razza, all'età, al sesso e allo stato fisiologico o patologico, garantendo costantemente la possibilità di estrinsecare i naturali comportamenti della specie, secondo il proprio etogramma e soddisfare i bisogni essenziali in base alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

10. I proprietari o detentori di animali e le associazioni che abbiano in affido animali devono prevenire la riproduzione incontrollata.

Art. 6 Divieti e prescrizioni

1. È vietato sottoporre gli animali a qualsiasi forma di maltrattamento o adottare nei loro confronti qualsiasi comportamento lesivo dal punto di vista fisico e/o psichico e in contrasto con le vigenti disposizioni di legge.

2. È vietato lasciare i cani liberi di vagare per strade e aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale. I proprietari/detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non disturbino, specialmente in orario notturno, la pubblica quiete o rappresentino pericolo per la pubblica incolumità, l'ordine e il decoro. Gli incaricati alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento, oltre ad elevare le relative sanzioni amministrative a carico dei proprietari/detentori, devono invitarli (a mezzo verbale) a porre gli animali stessi in condizione di non disturbare. L'Ufficio Tutela degli animali provvederà, se del caso, a emettere opportuno provvedimento di prescrizione a ottemperare all'invito suddetto.

3. È vietato tenere gli animali in spazi angusti, mantenerli in ambienti o temperature tali da nuocere alla loro salute, nonché all'esterno sprovvisti di cuccia o di idoneo riparo. La cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, deve avere il tetto impermeabilizzato, deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

4. È vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di sei ore giornaliere senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione e/o al luogo cuccia/riparo, di interazione con il nucleo familiare e, in ogni caso, durante tale permanenza devono avere adeguato riparo e disporre di acqua di qualità e quantità adeguata. Devono essere inoltre adottati gli accorgimenti più opportuni volti ad evitare stillicidi, lordure, esalazioni che rechino molestia ai passanti e al vicinato nonché pericoli per l'animale stesso. È altresì vietato isolarli in rimesse, box e cantine.

5. È vietato tenere animali in isolamento o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici e/o interspecifici tipici della loro specie.

6. È vietato detenere animali d'affezione in gabbia o in contenitori di qualunque materiale anche traforato, a eccezione dei casi di trasporto, di ricovero per cure, del periodo di svezzamento e di particolari prescrizioni medico veterinarie.

7. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie. È vietato, ai sensi dell'art. 544 quinquies del Codice Penale, utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali. È vietato colorare in qualsiasi modo gli animali nonché sottoporli a marchiatura a fuoco.

8. È vietato trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei. Eventuali carrelli e rimorchi, oltre a dover essere in regola con il codice della strada, devono garantire: sufficiente circolazione d'aria, spazio per consentire all'animale la stazione eretta quadrupedale e la possibilità di sdraiarsi, misure di protezione da urti, intemperie e rilevanti escursioni termiche.

È vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti aeratori.

9. È vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, siano essi a trazione meccanica, animale o a mano a esclusione dei mezzi di ausilio alle persone con disabilità.

10. È vietato esporre gli animali, in luoghi chiusi e/o aperti al pubblico, a suoni, rumori o musiche a un volume tale da essere considerato nocivo.

11. È vietato, su tutto il territorio comunale, esporre gli animali agli effetti luminosi e rumorosi di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere. Nel caso di manifestazioni pirotecniche autorizzate è necessario rispettare le seguenti regole comportamentali:

- a) tenere gli animali il più lontano possibile dai festeggiamenti e dai luoghi in cui i petardi vengono esplosi;
- b) non lasciare gli animali soli;
- c) non tenere i cani legati alla catena perché potrebbero strangolarsi;
- d) non lasciare gli animali in giardino, sul balcone e comunque all'aperto senza possibilità di riparo;
- e) tenere gli animali in un luogo protetto e rassicurante e prendere tutte le precauzioni necessarie per scongiurare il pericolo di fuga;
- f) durante le passeggiate tenere i cani sempre al guinzaglio, evitando anche di liberarli nelle aree per gli animali per evitare fughe dettate dalla paura.

12. È vietato lasciare animali soli chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio, anche se all'ombra e con i vetri aperti, per un tempo superiore ai 30 minuti al sole dal 1 maggio al 31 ottobre.

13. È vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su sé stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.

14. È vietato stabulare animali in box e/o locali con la pavimentazione in materiali sdruciolevoli, con la pavimentazione in rete, fatto salvo quanto previsto dalle norme speciali in materia di allevamento e nel caso di gabbie con pavimentazione piena per almeno il 50% della superficie.

15. È vietato detenere gatti alla catena e condurli con collari che cingono il collo. È vietato altresì lasciarli chiusi in gabbie o contenitori salvo per il loro trasporto, le operazioni di cattura e recupero da parte dei tutor delle colonie feline o altro personale autorizzato ovvero per motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.

16. È vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali.

17. È vietato, nel territorio comunale, l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.

18. È vietato l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari e strumenti che possono provocare dolore o sofferenza o che impieghino sostanze irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale; è altresì vietato l'uso di collari a strangolo e di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, deve prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.

19. È vietato tagliare o modificare, per motivi estetici, code e orecchie degli animali d'affezione, liberi e/o detenuti a qualunque titolo, operare la devocalizzazione, tagliare la prima falange del dito o asportare le unghie (onisetomia) ai gatti. È consentita l'apicectomia auricolare per il riconoscimento a vista dei gatti sterilizzati delle colonie feline da praticarsi secondo le regole previste dalle buone prassi veterinarie. È altresì vietata qualsiasi forma di mutilazione su animali d'affezione, reddito o allevamento, fatti salvi straordinari interventi medico veterinari, non di natura estetica, resi necessari da gravi condizioni di salute degli animali. Le gravi condizioni di salute degli animali devono essere

attestate per iscritto dal medico veterinario libero professionista o dei servizi sanitari pubblici che effettua l'operazione e copia di tale attestazione deve essere inviata al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio ai fini dei relativi controlli.

20. È vietato cedere, vendere e affidare animali a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni, spettacoli e attività di intrattenimento per il pubblico non autorizzate.

21. È vietato vendere o cedere a qualsiasi titolo cani e gatti privi di microchip e non iscritti nell'anagrafe degli animali d'affezione.

Art. 7 Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commercializzare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e dalle normative sanitarie.

Art. 8 Abbandono di animali

1. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini e parchi. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici, nelle forme autorizzate ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 9 Avvelenamento di animali

1. Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni private, è proibito a chiunque detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo all'uomo o ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate e essere comunque effettuate nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala, oltre che ai soggetti previsti dalla legge, all'Ufficio comunale per la tutela degli animali ed all'Area comunale competente per la tutela ambientale, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. L'Area comunale competente alla tutela ambientale e l'Ufficio comunale per la tutela degli animali determineranno i tempi e le modalità di sospensione delle attività svolte nell'area interessata e solleciteranno la bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.

Art. 10 Accesso ai giardini pubblici, parchi, aree verdi

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o dal detentore è consentito l'accesso nelle aree pubbliche e di uso pubblico. L'accesso ai cani è vietato nelle aree giochi per bambini opportunamente delimitate.

2. Al fine di tutelarne il benessere è consentito attingere acqua per abbeverare gli animali d'affezione dalle fontane pubbliche. È vietato far bere il cane direttamente dal punto di erogazione dell'acqua.

3. I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a m. 1,50 e in modo tale da permetterne il controllo da parte del conduttore, per l'incolumità di terzi e dell'animale stesso.

4. È sempre consentito l'accesso ai cani di soccorso, ai cani guida e di supporto alla disabilità.

5. Nelle aree appositamente attrezzate, nelle proprietà private e nei luoghi aperti dove non sono presenti persone, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.

6. I proprietari dei cani dichiarati a "rischio elevato di aggressività" in base alla valutazione comportamentale medico-veterinaria, e iscritti nell'apposito elenco presso la ASL territorialmente competente, devono stipulare una specifica polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico nonché rispettare ogni altra prescrizione imposta dal Servizio Veterinario della ASL.

7. Esoneri temporanei o permanenti all'obbligo della museruola sono consentiti ai cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche sulla base di certificazione veterinaria che indichi la motivazione e il periodo di tale esenzione, da esibire a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari per prevenire incidenti.

8. Il proprietario o il detentore è responsabile del controllo e della conduzione degli animali e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.

Art. 11 Divieto di accattonaggio con animali

1. È fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal Regolamento, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca, in caso di detenzione con maltrattamento.

Art. 12 Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio, a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.

2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezioni animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione e iniziative preventivamente comunicate all'Ufficio comunale per la tutela degli animali e da questa autorizzate.

Art. 13 Regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. In relazione alle gare di equidi nel corso di manifestazioni popolari, autorizzate in conformità delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 866 del 18 dicembre 2006, art. 8 (manifestazioni popolari) e, di quelle autorizzate previo parere dell'Ufficio comunale per la tutela degli animali, sulla scorta del parere sanitario da parte del Servizio Veterinario, la richiesta della manifestazione di cui al presente comma deve avvenire con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla data dell'evento.

La domanda deve essere corredata da dichiarazione resa con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e deve comprovare il rispetto di tutti i requisiti relativamente a ciascuna specie di animale inserito nello spettacolo e, comunque, al seguito, utilizzando gli appositi Modelli. Ciò conformemente alle "Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti" della Commissione Scientifica CITES, Linee contemplate nel "Regolamento sugli attendamenti dei circhi con animali", approvato dal Consiglio comunale di Castel Madama con delibera n.39 del 7/7/2016.

2. È vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi, senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio comunale per la tutela degli animali, che valuta insindacabilmente la richiesta, tenendo conto delle sue finalità e delle modalità previste, conformemente a tutto quanto stabilito nelle sopra citate Linee Guida CITES, relativamente a ciascuna specie di animale inserito nello spettacolo e, comunque, al seguito.

3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta

la sospensione immediata dell'attività, da parte dell'Ufficio comunale competente in materia di Commercio, su segnalazione dell'Ufficio comunale per la tutela degli animali.

4. L'utilizzo di animali per riprese di cinema, tv e pubblicità, deve essere preventivamente comunicato, specificando modalità, condizioni di impiego e provenienza degli animali, all'Ufficio comunale per la tutela degli animali, che potrà stabilire di volta in volta in maniera specifica le modalità di tutela dei soggetti che si intendono impiegare, fra le quali l'eventuale presenza sul luogo delle riprese di un proprio delegato al controllo. L'autorizzazione può essere disposta solo quando sia stata acquisita la certificazione sanitaria in base alla D.G.R. n. 866 del 18 dicembre 2006, art. 6 comma 3 (Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e prelievo economico a favore del benessere animale) e comunque non saranno autorizzate manifestazioni con l'impiego di animali nelle aree di suolo pubblico.

Art. 14 Smarrimento, rinvenimento

1. In caso di smarrimento di un cane, il proprietario o detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia nel più breve tempo possibile ma entro 48 ore, alla Polizia Locale che lo comunicherà al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio.

2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio ed al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.

3. In caso di rinvenimento di un animale, il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.

Art. 15 Adozione, affido temporaneo, sterilizzazione degli animali d'affezione

1. Il Comune organizza e promuove, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, campagne di sensibilizzazione per il possesso responsabile degli animali e l'applicazione di microchip e per incentivare le adozioni degli animali abbandonati e/o ospitati presso i canili e rifugi pubblici e le strutture private convenzionate.

2. Il Comune al fine d'incentivare le adozioni, in conformità alla normativa vigente, promuove e sostiene l'esercizio del volontariato all'interno dei canili e rifugi pubblici e privati convenzionati. La presenza delle associazioni di volontariato nelle strutture dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'Ufficio Tutela degli animali.

3. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, incentivata per gli animali di proprietà, è obbligatoria per gli animali che transitano nel canile sanitario, nei rifugi pubblici e privati convenzionati, per i gatti delle colonie feline e per tutti i cani e gatti senza proprietario, recuperati e accuditi dalle associazioni di volontariato che collaborano con l'Amministrazione comunale.

Art. 16 Cattura, eutanasia di animali

1. La fuga e/o il ritrovamento di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario e all'Ufficio comunale per la tutela degli animali. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento e in caso di comprovata pericolosità verso l'operatore, gli enti competenti possono richiedere l'intervento di personale specificatamente autorizzato alla detenzione e all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza, sotto la diretta sorveglianza di un medico veterinario della ASL di competenza. Solo quando è minacciata gravemente e in modo documentato la pubblica incolumità, si potrà procedere all'abbattimento dell'animale.

2. La soppressione degli animali detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità, previa attestazione del Veterinario, che la effettua con metodi eutanasi e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario, specificando le cause che hanno portato alla decisione.

Art. 17 Allevamento e cessione a qualsiasi titolo di animali

1. È fatto divieto agli esercizi commerciali di vendita di animali da compagnia di esporre animali in vetrine esterne o all'esterno del punto vendita. Per l'esposizione di animali in spazi all'interno degli esercizi di vendita resta fermo il rispetto di tutte le norme e i regolamenti che tutelano la salute e il benessere degli animali, con particolare riferimento alle misure minime di spazi previste dal presente Regolamento.
2. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente, a seconda della specie, di acqua e di cibo.
3. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle vigenti leggi, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
4. La vendita di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali autorizzati a norma di legge e nei canili privati, previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato Veterinario di buona salute.
5. È vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
6. Non sono consentite attività commerciali ambulanti e/o occasionali inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.
7. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo, viene disposta la chiusura temporanea o la sospensione dell'attività, nel territorio comunale, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.

Art. 18 Inumazione di animali

1. È consentito ai proprietari di cani e gatti di seppellirli nei propri terreni privati. In alternativa possono essere avviati all'incenerimento, come per tutti gli altri animali ai sensi del Regolamento CEE n. 1774/2002.

Art. 19 Eccedenze alimentari destinate all'alimentazione degli animali

1. Ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dalla legge 31 luglio 2002, n. 179, recante "Disposizioni in materia ambientale", le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo Regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e colonie feline, possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui (utilizzabili previo trattamento termico) e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.
2. Il Comune promuove e incentiva, anche mediante i capitolati d'appalto, nell'ottica della lotta agli sprechi e della tutela ambientale, l'utilizzo di eccedenze derivanti dalla preparazione di qualsiasi tipo di alimento, cotto o crudo, non entrato nel circuito distributivo di somministrazione e generi alimentari non consumati da parte di Associazioni animaliste e privati cittadini che gestiscono, senza fini di lucro, strutture di ricovero per animali d'affezione regolarmente autorizzate e le colonie feline. Le suddette eccedenze alimentari possono provenire da mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e da esercizi commerciali e devono essere destinate esclusivamente all'alimentazione degli animali da loro accuditi nel rispetto delle norme vigenti in materia (utilizzabili previo trattamento termico).

Art. 20 Associazioni animaliste e zoofile

1. Il Comune promuove e sostiene lo sviluppo dell'associazionismo finalizzato alla tutela degli animali e collabora, anche attraverso Convenzioni e Protocolli, con le Associazioni ambientaliste e zoofile iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato della Regione Lazio,

nonché con Enti pubblici e privati operanti nel territorio nazionale il cui statuto preveda tra i propri obiettivi prioritari la tutela e il benessere degli animali e la promozione della corretta relazione uomo, animali e ambiente.

2. Il Comune, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, ai fini del benessere animale e della promozione delle adozioni incentiva e garantisce l'accesso delle Associazioni di volontariato animalista accreditate, nelle strutture comunali (canili, canili rifugio, oasi canine, gattili, oasi feline) e nelle strutture private convenzionate con l'Amministrazione.

3. Il Comune instaura rapporti stabili di consultazione con le Associazioni di protezione degli animali operanti nel territorio comunale attraverso l'istituzione di un Tavolo di lavoro permanente convocato periodicamente dall'Ufficio Tutela degli animali.

TITOLO IV – CANI

Art. 21 Anagrafe del cane

1. Il proprietario, il possessore o detentore a qualsiasi titolo di un cane, residente nel Comune o ivi dimorante per un periodo superiore a 90 giorni, deve iscrivere l'animale all'Anagrafe canina tenuta presso il Servizio veterinario. L'iscrizione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla nascita o, entro 10 giorni dall'acquisizione del possesso o della detenzione, in base alla L.R. 34/97 Art.12 c.1. Allo stesso Ufficio deve essere denunciato lo smarrimento o comunicato il decesso dell'animale entro 5 giorni dall'evento. I proprietari sono inoltre tenuti, sempre entro 5 giorni dall'evento, a comunicare al Servizio Veterinario l'eventuale variazione di domicilio e recapito telefonico, nel caso diventino diversi da quelli comunicati all'atto dell'iscrizione, e l'eventuale cambio di proprietà.

Art. 22 Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto, devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie almeno sei volte superiore di quella minima richiesta dal successivo articolo 24.

2. Il proprietario o detentore che accompagna il cane nelle uscite giornaliere nelle vie e in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico deve essere in grado di poter tenere il cane al guinzaglio, anche se stimolato e attratto da animali, persone, cose o momentanei eventi. È quindi fatto divieto ai minori di condurre al guinzaglio cani di media-grande taglia.

3. Ove sia custodito un cane addestrato alla guardia in abitazioni con giardino, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà, in prossimità dell'ingresso.

4. I cani possono essere tenuti legati, mai a catena, per un periodo che non superi le otto ore nell'arco delle 24. La corda deve avere una lunghezza minima di metri 5, oppure di metri 3, se fissata su di un cavo con libero scorrimento lungo almeno 5 metri e posizionato a 2 metri da terra, munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

5. I cani addestrati alla guardia a custodia di case, fabbricati o giardini prossimi all'abitativo devono essere obbligatoriamente segnalati con cartello bene esposto e recintati in modo adeguato onde evitare offese a persone inconsapevoli. Durante il periodo notturno dovranno essere tenuti in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica, fatta eccezione in caso di intrusione nella proprietà.

Art. 23 Dimensioni dei recinti

Per i cani di proprietà custoditi in recinto o box, in base alla delibera di consiglio comunale n.52 del 24 novembre 2015, le dimensioni da destinare ad ogni cane - con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento fino all'età di 60 giorni, mentre nel caso di più cani si applicano multipli di 6 mq. per animale - sono le seguenti: altezza m.2.10 e superficie mq. 10, di cui mq. 3.50 coperte e mq. 6.50

scoperti. La parte coperta sarà suddivisa: mq. 1.50 destinati alla cuccia, che deve essere chiusa su quattro lati e rialzata dal terreno di cm.20 come i restanti mq. 2 che devono essere coperti solo da una tettoia. La zona scoperta delle recinzioni deve essere protetta con una griglia metallica idonea a impedire la fuoriuscita dei cani o l'interazione fisica con i cani confinanti. I materiali saranno: legno per la cuccia, elementi ondulati in finte tegole o tegole in cotto per la copertura e grata di rete elettrosaldata per la recinzione. E' consentita la costruzione in base alla normativa vigente di due sole cucce per cani contigui sullo stesso appezzamento di terreno.

Art. 24 Collare, guinzaglio e museruola

1. I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con collare, guinzaglio, o con museruola. I soggetti di indole aggressiva sono condotti con tutti e tre i dispositivi.

2. Nelle aree appositamente attrezzate, preventivamente autorizzate dal Comune e debitamente segnalate, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola, sotto la responsabilità del proprietario e/o del detentore. I cani riconosciuti di indole aggressiva sono comunque condotti con collare, guinzaglio e museruola. Sono esclusi dalla frequentazione di dette aree i cani riconosciuti di indole aggressiva o ad aggressività non controllata e le cagne in calore.

3. Per i cani condotti nelle zone di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con l'obbligo di indossare il collare, il proprietario o detentore dovrà assicurarsi che la misura del collare sia adeguata al collo, e non provochi dolore e non si sfilino autonomamente.

4. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola nei seguenti casi:

- entro i limiti dei luoghi privati, purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico;
- quando, trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, o da lavoro, o da assistenza, sono utilizzati per tali scopi, e quando sono utilizzati dalle Forze dell'Ordine e/o dalle Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza, per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy.

Art. 25 Accesso negli esercizi (bar, ristoranti, ecc.) e aree pubbliche

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno accesso in tutti gli esercizi situati nel territorio del Comune a discrezione degli esercenti, che devono segnalare con appositi cartelli l'eventuale divieto di accesso.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi, dovranno farlo avendo cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

Art. 26 Cane di quartiere

1. Per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 34/97, che prevede la figura del cane di quartiere e della Circolare del Ministro della Sanità 14/05/2001 n. 5, il Comune riconosce e promuove la figura del cane di quartiere.

2. Laddove i servizi veterinari competenti dovessero accertare la non sussistenza di condizioni di pericolo per uomini, animali o cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Le associazioni e/o singoli cittadini propongono al Servizio Veterinario, in accordo con l'Ufficio Comunale per la tutela degli Animali, il riconoscimento. In caso di esito positivo del procedimento le Associazioni e/o i singoli cittadini si assumono l'onere del mantenimento. Il Comune si assume l'onere della copertura assicurativa per danni a cose e/o persone.

3. Il cane di quartiere deve essere sterilizzato gratuitamente dal Servizio Veterinario, deve essere vaccinato, munito di microchip, iscritto all'anagrafe canina a nome dell'associazione animalista di riferimento o del privato cittadino e portare una medaglietta ben visibile, dove devono essere indicati chiaramente la dicitura "cane di quartiere" ed il recapito telefonico del privato cittadino che abitualmente si prende cura dell'animale.

4. Un solo cane di quartiere potrà essere presente sul territorio del Comune. In caso di assenza per periodi superiori ai due giorni, l'associazione o il privato cittadino incaricato dovrà nominare un sostituto per l'accudimento del cane, che dovrà essere comunicato al Servizio veterinario ed all'Ufficio comunale per la tutela degli animali.

5. Nella richiesta di riconoscimento del cane di quartiere dovrà essere indicato il punto ove questo staziona abitualmente. Potrà essere riconosciuto un altro cane di quartiere per alcuni particolari casi che saranno valutati di volta in volta dal Servizio veterinario e dall'Ufficio comunale per la tutela degli animali.

Art. 27 Igiene urbana e raccolta delle deiezioni

1. I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti nelle zone pascolo per cani eventualmente predisposte dall'Amministrazione Comunale, negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti con immediatezza alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze, mantenendo e preservando lo stato di igiene del luogo.

2. Le persone incaricate della custodia del cane dovranno provvedere nell'immediatezza a diluire e ripulire le deiezioni liquide dei cani, con acqua (eventualmente aggiunta di detergenti e disinfettanti), dotandosi di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori per versare all'occorrenza l'acqua.

3. Gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni, preferibilmente rendendoli ben visibili sul guinzaglio per un più facile controllo. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all'effettuazione della raccolta delle feci.

Art. 28 Cani aggressivi

1. Si definisce cane ad aggressività non controllata quel soggetto che lede o inequivocabilmente minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllabile dal proprietario o detentore dell'animale.

2. Chiunque è proprietario o detiene cani con indole aggressiva è obbligato a vigilare sugli stessi con particolare attenzione, evitando ogni possibile contatto con persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi e cose causati dal proprio cane.

Art. 29 Centri di educazione comportamentale e addestramento e dog sitting

1. Chi intende attivare un Centro di educazione addestramento per cani deve presentare richiesta al Comune. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole del Servizio Veterinario e di ogni altra autorizzazione e nulla osta richiesti dalle vigenti disposizioni.

2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di educazione addestramento fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani ed a rispettare le disposizioni del Regolamento.

3. I Centri in funzione all'entrata in vigore del Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 120 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento.

Art. 30 Adozioni e sterilizzazioni

1. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti possono essere effettuati presso i canili convenzionati con il Comune, con modulistica disposta dall'Ufficio comunale.

2. La pratica della sterilizzazione dei cani è incentivata dall'Amministrazione comunale.

3. I privati cittadini possono fare richiesta di adozione per cani presenti nelle strutture convenzionate con il comune di Castel Madama, senza oneri a carico del Comune. L'Ufficio comunale per la tutela degli animali valuta la richiesta e, ove ritenuta idonea, l'autorizza.

TITOLO V – GATTI

Art. 31 Definizioni e tutela

1. Per “gatto libero” s'intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per “colonia felina” s'intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite cartello.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata “*tutor della colonia*”.
4. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite annualmente dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale in collaborazione con l'Ufficio Tutela degli animali, le Associazioni e i singoli tutor.
5. I gatti hanno libero accesso negli esercizi del territorio del Comune solo se tenuti nelle apposite trasportine.

Art. 32 Cura delle colonie feline da parte dei Tutor della colonia

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come “*tutor della colonia*”, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario e le Associazioni di volontariato.
2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione, che sarà inviata per conoscenza all'Ufficio comunale per la tutela degli animali.
3. Al cittadino o cittadina “*tutor della colonia*” è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, nelle aree di proprietà pubblica del territorio comunale, previa comunicazione all'eventuale ente gestore, se non in contrasto con attività ludiche e sportive di adulti e bambini.
4. Non è consentita la colonia felina in aree di proprietà privata.
5. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, può essere effettuata dai tutor, da altri volontari che cooperano con i tutor, dal personale dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione comunale.

Art. 33 Colonie feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune e sono censite dal Servizio Veterinario, in collaborazione con l'Ufficio comunale per la tutela degli animali, le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.
2. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario e con l'Ufficio comunale per la tutela degli animali, esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

Art. 34 Alimentazione dei gatti

1. “*tutor della colonia*” sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti

sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

TITOLO VI – CAVALLI

Art. 35 Modalità di detenzione e principi distintivi

1. Il Comune promuove la tutela degli equidi attraverso l'adozione di misure atte a garantirne il benessere e appropriate condizioni di vita, favorendo una corretta gestione degli stessi, reprimendo qualsiasi atto di crudeltà nei loro confronti. Gli equidi impiegati in attività ludiche, sportive e negli IAA devono essere registrati come "NON D.P.A." (non destinati alla produzione di alimenti) nell'Anagrafe Nazionale e nel passaporto individuale.
2. Le modalità di detenzione e gestione degli equidi devono essere conformi ai cosiddetti "livelli essenziali di benessere per l'animale" indicati dal "Codice per la tutela e la gestione degli Equidi" del Ministero della Salute, in particolare il proprietario e il detentore devono rispettare le esigenze etologiche e fisiologiche dell'equide provvedendo al suo benessere, alla sua idonea sistemazione, fornendo la corretta alimentazione e le cure necessarie. Gli equidi devono essere accuditi da persone in possesso di adeguate capacità e competenze in qualsiasi contesto, nell'ambito di attività economiche, nell'allevamento e nelle scuderie deve essere previsto personale in numero sufficiente. Deve essere altresì assicurata l'ispezione e la cura degli animali a intervalli adeguati e non meno di una volta al giorno, al fine di provvedere ai loro bisogni essenziali. Devono essere evitate pratiche di allevamento, addestramento e utilizzo che causino agli animali sofferenze o lesioni, che li pongano in stato d'ansietà o ne ledano la dignità.
3. Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse e all'attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma, in quanto essere vivente, va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo, nel rispetto di tutte le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
4. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
5. È fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta e comunque devono avere la possibilità di idoneo tempo di sgambamento giornaliero.
6. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.
7. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
8. Il Comune autorizza lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui:
 - la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
 - il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde, tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono;
 - il Servizio Veterinario verifichi in anticipo lo stato di salute e l'identità degli animali. Durante le manifestazioni è obbligatoria la presenza di un medico veterinario privato con riconosciuta esperienza nella cura degli equini.
9. La circolazione degli animali da sella nel centro abitato è regolata dall'Ordinanza n. 90 del 20 Ottobre 2016, a cui si fa riferimento anche per quanto concerne la raccolta degli escrementi nei casi in cui è possibile percorrere strade pubbliche.

10. Gli equidi devono essere iscritti all'apposita Anagrafe nazionale e devono essere sempre accompagnati dai documenti d'identità.

TITOLO VII – TUTELA E PROMOZIONE DELLA BIODIVERSITÀ IN AMBITO URBANO

Art. 36 Detenzione e tutela dell'avifauna

1. Le gabbie dove sono tenuti gli uccelli non possono essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia devono essere sempre riforniti.

2. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, ci si deve attenere alle seguenti disposizioni:

- è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero;
- è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali.

3. Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti e comunque devono ottenere autorizzazione dell'Ufficio comunale per la tutela degli animali.

4. È vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili, ad eccezioni di quelli curati dagli autorizzati Centri di Recupero Animali Selvatici. Eventuali eccezioni possono essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio comunale per la tutela degli animali.

Art. 37 Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie ed il rispetto delle caratteristiche eco comportamentali delle singole specie, le dimensioni delle gabbie e/o voliere devono essere tali che gli uccelli abbiano libero movimento e lo spiegamento delle ali. L'ampiezza delle stesse non potrà comunque essere inferiore ad almeno 20 volte il volume dell'animale. È possibile inoltre per le specie abituate a tale contenimento, il trespole (psitacidi e falconidi) per un breve periodo della giornata.

2. È obbligatorio inoltre posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore. Le voliere all'aperto devono comunque essere coperte nella parte esposta a nord.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai casi inerenti viaggi a seguito del proprietario, purché non superino le 4 ore, o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie debitamente certificate da un medico veterinario.

4. È fatto assoluto divieto di:

- lasciare permanentemente all'aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
- strappare e tagliare le penne, salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore, nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
- amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore, nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
- mantenere i volatili legati al trespole per un periodo superiore a 3 ore;

- distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente o indirettamente portare nocumento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio e ai loro genitori;
- danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà porre domanda di esecuzione della rimozione all'Ufficio comunale per la tutela degli animali;
- esporre volatili selvatici, con eccezione delle manifestazioni a scopo didattico tenute da organizzazioni a ciò abilitate.

5. Il precedente comma 4 non si applica ai Centri di Recupero animali selvatici autorizzati nei modi di legge.

Art. 38 Detenzione di specie animali acquatiche ed acquari

1. Gli animali acquatici devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche.
2. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati e in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
3. Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente.
4. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 39 Divieti

Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, di acquacoltura, di polizia veterinaria e d'igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui al precedente articolo 38.

Art. 40 Tutela della piccola fauna selvatica

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19/09/1979 (recepita con legge 06/08/1981 n. 503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21/05/1992 (recepita con D.P.R. 08/09/1997, n. 357 e successive integrazioni), nella legge n. 157/92 e nella L.R. 05/04/1988 n. 18, il Comune tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Le specie animali, le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale, oggetto di tutela sono:
 - tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
 - tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;
 - tutti i mammiferi **ad eccezione** di quanto previsto dalla legge 157/1992: il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche;
 - tutti i crostacei di specie autoctone;
 - tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli. È tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroterri di specie autoctone.
3. Sono vietate l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento, in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto.
4. Quanto indicato al precedente punto 1 è esteso anche alle uova e alle forme larvali delle medesime specie animali elencate al precedente punto 2.
5. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 2, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180

giorni dall'entrata in vigore del Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all'Ufficio comunale per la tutela degli animali.

Art. 41. Mammiferi, Rettili, Anfibi e Invertebrati

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella vigente normativa dell'Unione Europea, nazionale e regionale, il Comune tutela le specie di fauna selvatica autoctona durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nei loro habitat naturali, di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.

2. I chiroterri, gli anfibi e i rettili per la loro progressiva rarefazione e per il ruolo che svolgono nel controllo degli insetti nocivi, sono sottoposti a speciale tutela in tutte le fasi della loro esistenza. Sono altresì tutelati i microhabitat specifici a cui essi risultano legati per la sopravvivenza, in particolare sono mantenute e tutelate le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie, comprese fontane, laghetti e piccoli specchi d'acqua nonché i siti riproduttivi e i rifugi di svernamento di rettili e chiroterri.

3. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili, anfibi o pesci, deve sempre avvenire previa comunicazione, con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo dalla data d'inizio dei lavori, al competente Ufficio Tutela degli animali per gli eventuali controlli che escludano danni agli animali e il necessario coordinamento e supporto tecnico.

4. Sono tutelati tutti gli animali invertebrati, fatta eccezione dei casi di infestazioni problematiche, che saranno contrastate prioritariamente con metodi di lotta biologica in conformità alla normativa vigente. A tal fine l'Amministrazione comunale promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza.

5. Gli insetti sono parte fondamentale dell'equilibrio dell'ecosistema; sono oggetto di particolare tutela tutti gli insetti impollinatori, i coleotteri, le farfalle diurne e notturne, le api, i bombi e i loro habitat. Su suolo pubblico sono vietati i trattamenti adulcidici contro le zanzare, fatti salvi gli interventi urgenti e obbligatori dettati da ragioni sanitarie.

6. Al fine di tutelare le api e gli insetti impollinatori, durante la fase di fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggiere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori. Nel periodo immediatamente precedente e in quello immediatamente successivo alla fioritura, ogni trattamento deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba.

7. Per evitare possibili danni alle api e agli altri insetti che si nutrono del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, frutteti e vigneti è obbligatorio sfalciare il manto erboso fiorito sotto alle piante ed è obbligatorio inoltre l'asporto totale della massa sfalciata, o in alternativa l'effettuazione dei trattamenti solo allorché i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più gli insetti.

8. Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private; tali distanze possono essere ridotte se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzione di continuità, muri, siepi o altre barriere naturali o artificiali con altezza di almeno due metri che non consentano il passaggio delle api. Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione.

TITOLO VIII – ANIMALI PER AUTOCONSUMO

Art. 42 Detenzione

1. L'allevamento per autoconsumo può insistere unicamente in terreno agricolo, nel rispetto delle norme igieniche di gestione, con un numero di animali da cortile sufficiente al bisogno del nucleo familiare presente e comunque sempre in considerazione della superficie di terreno agricolo a disposizione.
2. In virtù del D.lgs. n. 193 del 6 dicembre 2007, in attuazione delle Direttive UE n. 99 del 2003 e n. 41 del 2004, dei Regolamenti UE n. 999 del 2001 e n. 1099 del 2009: la detenzione per autoconsumo per nucleo familiare non può superare il numero di 4 capi per i suini, 2 capi per i bovini, 6 capi per gli ovicaprini, 50 capi per polli e conigli. Ciò previa regolare inoltro di SCIA al settore SUAP del Comune e ottenimento del "Codice di allevamento" da parte del Servizio Veterinario della ASL RM5. Non è obbligatorio l'abbattimento in mattatoio qualora siano presenti locali e strutture idonee, come da "Procedura di macellazione per il consumo domestico privato al di fuori del macello" del 12/09/2022 del Servizio Veterinario della ASL RM5.
3. Ai sensi del D.Lgs. 336/1999 l'allevamento, quindi la detenzione di animali per autoconsumo dovrà essere registrato presso l'anagrafe del Servizio Veterinario il quale, previa compilazione di apposito modulo di richiesta, attribuirà il codice aziendale.
4. Nelle zone diverse da quelle agricole possono essere prese in considerazione alcune possibilità di detenzione ad uso amatoriale di animali anche da cortile, da voliera, purché venga stabilita una valutazione collegiale del Servizio Veterinario e dell'Ufficio comunale per la tutela degli animali, per un eventuale parere che potrà essere revocato qualora vengano meno i requisiti originali e venga comunque garantita l'igiene.

TITOLO IX – ANIMALI ESOTICI

Art. 43 Tutela degli animali esotici

1. Ai sensi della L.R. 12/12/1990 n. 89 per animali esotici s'intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione alla Regione per il tramite del Servizio Veterinario, dandone comunicazione all'Ufficio comunale per la tutela degli animali.
3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano l'identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19/12/1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni, e, per le specie presenti nella convenzione di Washington, il relativo certificato Cites.
4. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale. La domanda di autorizzazione alla detenzione deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività. I possessori sono altresì tenuti a denunciare agli organi competenti, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
5. L'allevamento per il commercio e il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune, la domanda deve essere inoltrata al Servizio Veterinario. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento e il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
6. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
7. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 874/1975 e successive modifiche e integrazioni.

8. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria previo parere favorevole del Servizio Veterinario il parere obbligatorio della Commissione Regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale vigente.

9. Nella fase istruttoria spetta al Servizio Veterinario accertare:

- la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia e igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
- che i ricoveri e/o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali e igienicosanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi o incidenti alle persone.

10. La detenzione, l'allevamento e il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli organi di vigilanza, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore, ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.

11. La detenzione degli animali esotici presuppone una continua sorveglianza da parte dei proprietari, affinché non si verifichino episodi di mancata custodia con relativa fuga degli animali che, oltre a nuocere al bene degli stessi (cambiamento di ambiente improvviso in un clima non favorevole), possa determinare una situazione in cui debba intervenire personale specializzato per la cattura degli stessi. In questo caso le spese relative alla cattura dell'animale, alla temporanea detenzione nonché gli atti conseguenti alla mancata custodia sono a carico dei possessori.

12. È vietato, fatti salvi i casi specifici previsti per legge, mantenere animali esotici alla catena. È altresì vietato mantenere volatili esotici legati al trespolo se non per il tempo strettamente necessario al loro trasporto. È vietato non dotarli di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo; il rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari vi dovrà essere una gabbia per soggetto.

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 Sanzioni

1. Chi a seguito di controllo verrà trovato sguarnito di qualsiasi mezzo atto alla raccolta delle deiezioni canine (paletta ecologica, bustina ecc.) è soggetto al pagamento di una somma pari a un minimo di euro 25,00 e un massimo di euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 100,00).

2. Chiunque commetta una violazione degli articoli 7, 8, 9, 11 e 12 del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge o Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (pagamento in misura ridotta euro 200,00). Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.

3. Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 6 commi 1,2,3,4,5,6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 500,00.

4. Per la violazione delle disposizioni di cui ai rimanenti articoli e commi del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 100,00 e un massimo di euro 500,00 con le modalità stabilite dalla legge 24/11/1981, n. 689.

5. Nei casi previsti dalla medesima legge n. 689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione.

Si può altresì procedere, ove prescritto, o, comunque, ritenuto necessario, al sequestro anche dell'animale che è stato oggetto delle fattispecie innanzi citate. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29/07/1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario, responsabile in solido. L'animale sequestrato viene

affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.

6. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta la sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza nei tempi richiesti dal competente organo ispettivo e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dall'ultimo giorno indicato come scadenza di ottemperanza, o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.

7. Al fine di assicurare una corretta e informata esecuzione del Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio comunale per la tutela degli animali, anche in collaborazione con la Polizia Locale, provvede alla redazione e alla diffusione capillare con periodicità annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

Art. 45 Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il Regolamento la Polizia Locale, la Polizia Provinciale e le Guardie Zoofile, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. del 31 marzo 1979. La Polizia Locale, quella Provinciale e le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato vigilano ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532 sulla protezione degli animali durante il trasporto.

Art. 46 Norme transitorie

Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali.